

Abruzzo, legge regionale per l'infanzia

La Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia con una legge regionale (76/2000) ispirata ai principi del rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità. La legge prevede che la Regione eroghi ai Comuni contributi per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi dell'infanzia e per la loro gestione.



Toscana, ripartiti 44 mld all'assistenza

La Giunta regionale ha approvato la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale. Si tratta di oltre 44 miliardi distribuiti alle 34 zone sanitarie e a tutti i 287 Comuni della Toscana. Saranno utilizzati per la gestione delle politiche sociali e per realizzare i numerosi progetti di assistenza sul territorio elaborati dalle varie realtà locali. 17 miliardi sono stati assegnati ai Comuni, 27 alle Zone sanitarie.

qui Italia

5

Il documento

L'etica degli eletti

Codice Ue contro la corruzione

LUISA LAURELLI - Presidente Consiglio comunale di Roma, Coordinatrice nazionale presidenti Consigli comunali Ancl

TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1: Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine «eletto» designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale, conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive dal consiglio locale o regionale).

Art. 2: Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine «funzioni» designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Art. 3: Oggetto del Codice

L'oggetto di questo Codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II PRINCIPI GENERALI

Art. 4: Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persona o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Art. 5: Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Art. 6: Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi numerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Art. 7: Regola in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Art. 8: Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Art. 9: Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Art. 10: Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio locale o regionale, l'eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Art. 11: Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale. L'eletto si astiene dall'esercitare altre

Il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), organo del Consiglio d'Europa, ha approvato di recente a Strasburgo, il Codice etico degli eletti locali, invitando al tempo stesso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Comitato dei Ministri a prenderlo in considerazione, affinché i governi nazionali passano tenerne conto al momento di cambiamenti legislativi o per avviare campagne di promozione dei valori etici su scala nazionale.

Io ho partecipato alla stesura del Codice rappresentando l'Italia e ne sono una convinta sostenitrice, tanto che ho promosso e promuoverò anche per il futuro, una serie di iniziative di divulgazione e di confronto.

Occorre però spiegare perché si è deciso di arrivare a scrivere il Codice la cui premessa recita testualmente così: «Il Congresso profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno...»

Nel nostro paese la stagione di «tangentopoli» significò per gran parte dell'opinione pubblica, l'affermazione di una esigenza di pulizia che, a partire dalla politica, coinvolgesse ogni parte della nostra società così corrotta. Io penso perciò che soprattutto ora, con l'appannamento di quella stagione, occorra richiamare valori etici sempre validi e da tenere ben de-

sti.

Non è un caso che il Codice contenga una serie di norme sul conflitto di interesse in politica (sul quale l'Europa si aspetta da noi risposte concrete per la rimozione di questa anomalia), così come regole relative alla pubblicità del patrimonio già da candidati e da eletti, o regole che impediscano il vito di scambio, in molti casi collaterale a fenomeni di mafia.

Il Codice definisce perciò a chi è diretto, le funzioni e l'oggetto dello stesso: contie-

cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Art. 12: Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Art. 13: Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

ne dei principi generali in cui si afferma il primato della legge e dell'interesse generale, stabilisce regole in materia di campagna elettorale, perché vengano garantite pari opportunità a tutti i candidati, parla espressamente di conflitto di interesse, di clientelismo, del cumulo di cariche.

Interviene sull'esercizio della funzione in materia di corruzione e di rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria, nonché del divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi dopo la cessazione dall'incarico.

Una buona parte del Codice, ed è quella per me più interessante, è dedicata ai rapporti con i cittadini-elettori, con i mass media e con l'amministrazione pubblica.

Accettando questo Codice perciò, l'eletto si impegna davanti ai cittadini al rispetto delle sue regole, facendo sì che le sue azioni quotidiane si svolgano in una casa di vetro pulito e trasparente. Il Codice

non è una «roba vetusta», non è stato scritto da un gruppo di romantici fuori dalla realtà ma, se fatto conoscere al cittadino, può diventare una scelta importante per chi fa politica.

Esso condiziona ogni azione dell'eletto e degli stessi partiti ad una stretta vicinanza con i cittadini, a restituire la voce a chi, alla fine del mandato, ha il potere di scegliere votando per questo o per quell'altro candidato.




È un valido strumento in mano all'elettore per conoscere le azioni dei politici, le loro coerenze, le loro irregolarità; esso conferisce POTERE a chi con il voto conferisce il potere ad altri per amministrare le città.

E chissà che divulgato e conosciuto non possa restituire un po' di fiducia ai tanti elettori astensionisti che sono uno dei fenomeni più gravi emersi dalle più recenti consultazioni elettorali. Io sono convinta che al cittadino interessi poco interferire nelle

questioni personali degli amministratori, ma che abbia interesse, per sé e per il contesto in cui vive, a sapere come si governa, come si rispettano gli impegni presi, se si è onesti e trasparenti.

Parlando di un Codice etico, non solo per avervi lavorato, ho preso l'impegno morale di farlo conoscere ai cittadini che ne possono chiedere il rispetto. Alcuni mi hanno chiesto se non è «triste» o se non è inutile dover scrivere regole che dovrebbero essere scontate, soprattutto per chi gestisce la cosa pubblica. Io penso di no, visti i fenomeni di malcostume presenti in tante realtà. Lo stesso preambolo del Codice si preoccupa di spiegare come «...i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione».

Il Codice non prevede sanzioni se non quella di far conoscere al cittadino come stanno le cose: abbiamo lasciato a lui la sanzione più grave che è quella di bocciare alle elezioni i disonesti.



Art. 14: Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi

e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Art. 15: Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni: - in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni; - in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti

contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Art. 16: Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare

delle sue spese elettorali in maniera proporzionale e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volta a rendere pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Art. 17: Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volta a rendere pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e i professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Art. 18: Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un confronto motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità. La motivazione delle decisioni, o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accom-

pagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 19: Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta precedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI RAPPORTI CON

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 20: Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Art. 21: Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico. Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persona o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Art. 22: Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Art. 23

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art. 24: Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Art. 25: Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

